

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 70.841.251,00

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

SPECIALCREDITO PROFESSIONE

CARATTERISCHE

Lo Specialcredito professione è una forma di finanziamento a breve, medio o lungo termine destinato ai professionisti iscritti agli appositi albi per consentire l'acquisto di attrezzature di ufficio, computer o investimenti in genere ad utilizzazione pluriennale.

L'importo finanziabile massimo concedibile è 70.000,00 euro.

Lo specialcredito può avere durata di 12 e sino a 36 mesi fino ad un massimo di 72 mesi rimborsabile mediante rate mensili posticipate costanti comprensive di capitale, interessi e spese.

Il richiedente, per accedere al finanziamento, deve presentare la documentazione comprovante il proprio reddito e la conseguente solvibilità e idonea documentazione di spesa.

Il finanziamento viene concesso sia a tasso fisso, sia a tasso indicizzato; può essere assistito da garanzie.

RISCHI

L'operazione di finanziamento può presentare un rischio di tasso, legato ai rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile.

L'operazione a tasso fisso può presentare un rischio di tasso: impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso (es.: tasso fisso in una situazione di diminuzione dei tassi di mercato).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo concedibile

- minimo 10.000,00 e massimo EURO 70.000,00;

Forma tecnica:

- Mutuo chirografario (cod. plaf. **673**)

Durate:

- da 12 sino a 36 mesi;

- oltre 36 mesi sino a massimo 72 mesi

Tasso interesse nominale annuo:

- indicizzato o fisso: Euribor 6 mesi/div 360 (media mese precedente) [par. 817] o IRS di pari durata (Codifica Banca: per durata 1 anno: parametro 390; 2 anni: 404; 3 anni: 405; 4 anni: 396; 5 anni: 397; 6 anni 408) + spread del:

- **7,50%** per durata da 12 e sino a 36 mesi;
- **7,90%** per durata oltre 36 mesi e sino ad un massimo di 72 mesi.

Il tasso risultante dalla somma della componente fissa e della componente variabile come sopra determinate non potrà mai essere inferiore al valore della componente fissa.

TAEG/ISC (con base anno civile) – esemplificazioni

Tasso fisso

- **9,529%** per EURO 10.000,00 a 12 mesi (tasso nom. annuo **7,50%**, **T.F.** = spread 7,50% + IRS pari periodo, per **ottobre -0,485%**, spese di istruttoria euro 100,00, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 - par. **390**) (*Forma tecnica 036 292 67310*)
- **8,632%** per EURO 10.000,00 a 36 mesi (tasso nom. annuo **7,50%** **T.F.** = spread 7,50 % + IRS pari periodo, per **ottobre -0,45%**, spese di istruttoria euro 100,00, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 par. **405**) (*Forma tecnica 036 292 67313*)
- **8,87%** per EURO 10.000,00 a 48 mesi (tasso nom. annuo **7,90%** **T.F.** = spread **7,90%** % + IRS pari periodo, per **ottobre -0,428%**, spese di istruttoria euro 100,00, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 par. **396**) (*Forma tecnica 036 292 67314*)
- **8,662%** per EURO 10.000,00 a 72 mesi (tasso nom. annuo **7,90%** **T.F.** = spread **-7,90%** % + IRS pari periodo, per **ottobre -0,364%**, spese di istruttoria euro 100,00, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 par. **408**) (*Forma tecnica 036 292 67316*)

Tasso variabile

- **9,514%** per EURO 10.000,00 a 12 mesi (tasso nom. annuo **7,50%**, **T.V.** = spread 7,50% + Euribor 6 mesi, per **ottobre -0,398%**, spese di istruttoria euro 100,00., imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 - par. **817**) (*Forma tecnica 136 292 67372*)
- **8,87%** per EURO 10.000,00 a 48 mesi (tasso nom. annuo **7,90%** % **T.V.** = spread **7,90%** % + Euribor 6 mesi, per **ottobre -0,398%**, spese di istruttoria euro 100,00, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25,00 - par. **817**) (*Forma tecnica 136 292 67396*)

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

Calcolo interessi: anno civile per operazioni a breve, anno commerciale per operazioni a medio lungo.

Ammortamento: mediante rate mensili posticipate costanti (per il mutuo chirografario).

Commissione di istruttoria:

- Esente sino a EURO 1291,14.
- Pari all'1,0% per importi pari o superiori a EURO 1.291,15.

Spese di esazione rata: nessuna commissione salva spesa movimentazione conto su cui la rata viene addebitata (cfr. foglio informativo CC1).

Spese volturazione del mutuo: Euro 30,00.

Spese per dichiarazioni e certificazioni diverse: Euro 15,00.

Spese per spedizione di raccomandate per solleciti diversi: Euro 15,00 per lettera.

Spese per rilascio di dichiarazione di sussistenza del credito: Euro 30,00.

Spese per rilascio di conteggi informativi di anticipata estinzione (cui non faccia seguito l'anticipata estinzione): esente

Spese per richiesta fotocopie: € 5,00 per documento, salvo diverse indicazioni;

Invio comunicazione periodica di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative: gratuito

Imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo mutuato

Interessi di mora per ritardato pagamento: la morosità viene calcolata, per i soli giorni di ritardato pagamento, nella misura di 3 punti in più rispetto al tasso che regola l'operazione.

Commissione di anticipata estinzione: 1% del debito residuo, fatta salva l'esenzione prevista ai sensi dell'art. 120 ter del TUB, già art. 7 Legge 40/2007 (esenzione per acquisto o per ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche).

Valuta di accredito del finanziamento su c/c: giorno di erogazione.

Valuta di addebito rata (per ammortamento a rate costanti): ultimo giorno del mese.

E' possibile fornire, a richiesta, i piani di ammortamento per tutte le durate previste.

RECESSO E RECLAMI

Il prestito, ove concesso, ha **validità sino a revoca**. La Banca può anche con comunicazione verbale, **recedere** dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C.,

ovvero sussista altra giusta causa; in tal caso il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, e senza necessità di preavviso, quanto dovuto per capitale, interessi, anche se moratori, accessori e spese.

Estinzione anticipata: Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito, in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

In tal caso, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, prima della scadenza del rapporto, quanto dovuto per capitale, interessi anche se moratori, accessori, spese maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà e ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito. Inoltre il cliente deve corrispondere la commissione per anticipata estinzione se prevista dalle condizioni riportate nel Foglio Informativo.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni applicate al presente contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo n. 385/1993. Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE (ART.120 QUATER TUB, ART.8 LEGGE 40/2007)

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente**.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami di Banca Carige (Ufficio Gestione Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Preammortamento: periodo intercorrente dalla data di perfezionamento, erogazione della somma, alla fine del mese corrispondente: la rata di preammortamento è costituita dalla sola quota interessi

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente – secondo la cadenza stabilita contrattualmente, mensile - per la restituzione del finanziamento.

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del prestito.

Tasso fisso: il tasso di interesse rimane uguale per tutta la durata del prestito.

TAEG/ISC: costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Parametro di riferimento: il parametro (o i parametri) in base al quale viene determinato il tasso del mutuo (Euribor, Rendistato, media Euribor/Rendistato, ecc.).

Euribor: è il tasso al quale sono offerti i depositi interbancari tra le primarie banche nei paesi della zona dell'euro. E' composto da una media giornaliera delle quotazioni fornite su 13 scadenze da un insieme di 57 banche tra le più importanti della zona euro. E' rilevabile sui quotidiani economici alla voce "tassi a breve termine".

Componente fissa (spread): è la maggiorazione applicata dalla banca al parametro di riferimento per la determinazione del tasso del mutuo a tasso variabile.